



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia

7/10/2015

**AG/73/15/AC**

**OGGETTO:** Richiesta di parere formulata dal Segretario generale della regione Friuli Venezia Giulia in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, del presidente del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale dello Spilimberghese.

In esito a quanto richiesto con nota del 7 settembre 2015 (prot. n. 113197/2015), si comunica che il Consiglio dell'ANAC – nell'adunanza del 7 ottobre 2015 – ha approvato le seguenti considerazioni.

Con istanza del 7 settembre 2015 (prot. n. 113197/2015), il Segretario generale della regione Friuli Venezia Giulia ha formulato una richiesta di parere in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, del presidente del Consorzio per lo sviluppo economico e sociale dello Spilimberghese di seguito chiamato Consorzio. L'assemblea del Consorzio, con delibere n. 3 e 5 del 7 novembre 2013, ha nominato rispettivamente il Presidente e il Consiglio di amministrazione dell'Ente fino al 7 novembre 2016. Il Presidente nominato il dott. Andrea Garlatti è stato componente della giunta regionale della regione Friuli Venezia Giulia, fino al 28 giugno 2012 e componente del consiglio di amministrazione della società Informatica per il Sistema degli enti locali S.p.A.-Insiel S.p.A. fino al 20 febbraio 2014. Nel sito del Consorzio è stata pubblicata una dichiarazione semplice e non sostitutiva di atto notorio afferente alle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità del dott. Garlatti, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Alla luce di tali considerazioni l'Ente chiede se sussistano motivi ostativi alla nomina/permanenza in carica del Presidente del Consorzio, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 39/2013, in ragione della pregressa carica di assessore regionale ovvero ancora di componente del consiglio di amministrazione dell'INSIEL S.p.A. Si chiede, altresì, se il tipo di dichiarazione rilasciata – benché la legge nulla precisi – debba essere quella prevista dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in quanto relativa a qualità personali del dichiarante e in virtù dell'implicito richiamo alla sanzione nell'ultimo comma dell'art. 20 secondo cui: *«Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni»*. Da ultimo, si chiede di precisare, ai fini della corretta individuazione della fattispecie prevista dagli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 39/2013, se le nomine afferenti ai consigli di amministrazione dei Consorzi industriali disciplinati dalla legge regionale 3/1999 debbono essere ricondotte nel novero di quelle afferenti agli enti di livello regionale oppure a quelle di livello locale. Preliminarmente va analizzata la natura giuridica del Consorzio per lo sviluppo industriale economico e sociale dello Spilimberghese, ai fini della sua annoverabilità, tra gli "enti pubblici", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013. L'art. 1, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, stabilisce che



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

devono intendersi, «per “enti pubblici”, gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali, locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

Ai sensi dell’art.1 dello Statuto del Consorzio (All. 2) esso è definito ente pubblico economico di cui fanno parte la Provincia di Pordenone, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, i comuni di Spilimbergo, Meduno, San Giorgio della Richinvelda, Tramonti di Sopra, Castelnovo del Friuli, Sequals, Travesio. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere, nell’ambito del territorio dei comuni consorziati, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell’industria. Quanto alla società INSIEL S.p.A., stante la totale partecipazione pubblica, e lo svolgimento di produzione di beni e forniture di servizi strumentali alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni, essa può annoverarsi nella definizione di cui all’art.1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 di “enti di diritto privato in controllo pubblico”, nel caso di specie di livello regionale, detenendo la regione Friuli Venezia Giulia la totalità del capitale sociale. Da tali informazioni può affermarsi che il Consorzio, per quanto concerne le previsioni del decreto 39/2013, ha natura di un ente pubblico di livello locale, essendo espressione delle realtà locali gli Enti detentori delle quote consortili e avendo lo stesso Consorzio lo scopo di promuovere attività e insediamenti industriali nell’ambiti delle citate realtà. Alla luce di ciò non sussiste la paventata inconfiribilità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 del presidente del Consorzio, in quanto componente della giunta regionale della regione Friuli Venezia Giulia fino al 28 giugno 2012; il periodo di raffreddamento richiesto dalla norma è, infatti, al massimo di due anni, mentre nel caso di specie, sono trascorsi più di tre anni dalla conclusione del mandato di assessore regionale. Quanto alla carica ricoperta di consigliere di amministrazione della società Insiel S.p.A. fino al 20 febbraio 2014, non sembrano sussistere cause di inconfiribilità, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013, per le motivazioni di seguito indicate. Come già affermato dall’ANAC nell’orientamento n. 17 del 27 maggio 2015 (All. 3), può prospettarsi la causa di inconfiribilità per il consigliere di amministrazione, solo se lo stesso abbia deleghe gestionali dirette e comunque nel caso di specie, anche in presenza di deleghe gestionali dirette, l’art. 7, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 richiede, altresì, che gli incarichi conferiti siano quelli di amministratore di ente pubblico di livello regionale, mentre il Consorzio, come ribadito in premessa, è un ente pubblico di livello locale. In ordine al tipo di dichiarazione da rendere da parte dell’interessato all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente nel corso dell’incarico, si sottolinea che tali dichiarazioni deve essere rese nei termini e nelle condizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, nonché dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, anche avendo riguardo ai diversi profili di responsabilità scaturenti dalle violazioni del d.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013.

*Raffaele Cantone*